

**DECRETO DEL SINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**n. 115 - 12009/2015**

**OGGETTO:** PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI INVERSO PINASCA – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. (D.C.C. N. 4 DEL 25/02/2015) - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ

**IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Premesso** che per il Comune di Inverso Pinasca:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato con Deliberazione G. R. n. 76-5272 del 20/05/1986 e successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione G. R. n. 08-24085 del 10/03/1998;
- ha approvato otto Varianti parziali al P.R.G.I., rispettivamente, con deliberazioni C.C. n. 15 del 04/06/1998, n. 26 del 27/10/1999, n. 32 del 07/12/1999, n. 22 del 26/09/2001, n. 12 del 04/04/2002, n. 2 del 26/01/2006, n. 20 del 26/05/2010 e n. 37 del 28/09/2011, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 4 del 25/02/2015 il progetto preliminare di una ulteriore Variante parziale al P.R.G.I. vigente, ai sensi del 5° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 25/03/2015 (pervenuto il 30/03/2015), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal 7° comma art. 17 della citata L.U.R.;  
(pratica n. VP/006/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 637 abitanti nel 1971, 660 abitanti nel 1981, 655 abitanti nel 1991, 662 abitanti nel 2001 e 741 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico dal 1971 al 2011 pari a circa +14%;
- superficie territoriale di 803 ettari di montagna. La conformazione fisico – morfologica evidenzia che l' 83% del territorio comunale presenta una pendenza superiore al 25%. Si evidenzia, inoltre, che 658 ettari del territorio comunale (circa l'82% del totale) sono interessati da "Aree boscate";
- sistema produttivo: il territorio è marginalmente interessato dall' "Ambito produttivo di Livello 2" di Villar Perosa;

- è compreso nell' Ambito 18 di approfondimento sovracomunale della "Val Chisone", rispetto al quale, ai sensi dell'art. 9 del Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali /commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana, nè nei comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale, individuati dal "PTC2" (artt. 22 e 23);
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalla S.P. n. 166 della Val Chisone, e dalla S.P. n. 23 del Colle di Sestriere;
  - è attraversato da dorsali ciclabili del Programma piste ciclabili 2009;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Chisone (con le relative "Fasce perifluviali" e dai "Corridoi di connessione ecologica" di cui all'art. 47 delle N.d.A. del PTC2);
  - è classificato sismico in **zona 3**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e le successive Deliberazioni Giunta Regionale n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 e n. 7-3340 del 3 febbraio 2012;

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 4 del 25/02/2015 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- l'inserimento cartografico del tracciato della "pista di raccordo con il fondovalle della viabilità rurale minore", che è uno degli interventi di compensazione ambientale dovuti al comune di Inverso Pinasca dalla società Energie S.p.A. in relazione all'intervento di ammodernamento dell'impianto di produzione di energia idroelettrica;
- trasposizione cartografica delle opere di riassetto idraulico-territoriale previste dal progetto preliminare di "Sistemazione del reticolo idrografico minore" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 04/04/2012;
- delimitazione sulla cartografia del Piano delle aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili posti in località Piani-Chianavasso (Zona di Rispetto Ristretta, Zona di Rispetto Allargata e Zona di Tutela Assoluta);
- risposta alle richieste di cambio della destinazione urbanistica per alcuni terreni di proprietà privata posti in località Pian Maurin;
- risposta a richiesta di ampliamento della zona a destinazione produttiva "IN2 - Zona per attività artigianali ed industriali" - "Chianavasso" (ambito B) e ricollocazione di alcuni terreni a destinazione produttiva attualmente compresi nella zona a "IR1 - Zona di Completamento e

riorsino degli impianti produttivi esistenti" "Maiera" e non utilizzabili perchè condizionati da rischio idraulico; **incompatibile con la "Prescrizione che esige attuazione"** di cui all'art. 25 delle N.d.A. del PTC2, ai sensi della quale "Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a).";

- risposta a richiesta di individuare un'area destinata ad attività turistico-sportive e ricreative destinato alla pratica del "trial" mediante l'istituzione di una "zona agricola speciale" denominata "E2bis", con una superficie complessiva pari a 13.820 mq collocata fra l'abitato di Grange ed il torrente Chisone, nei pressi della variante della SR23;

**dato atto che:**

- ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 4 del 25/02/2015 di adozione della Variante: contiene "la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale" e "il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga", così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.E. n. 106 del 19/09/2011, con Determinazione n. 293 del 13/10/2014 ha escluso la Variante dall'assoggettamento al procedimento di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla base degli Atti costituenti la Verifica di assoggettabilità;

**vista** la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 30/10/2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12/10/2014, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 13/10/2014;

**vista** la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

**visto** l'art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014, che prevede che "il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto";

**visto** l'art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:

- *"il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46" della citata legge n. 56/2014;*
- *ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia";*
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano";*

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

**dato atto** che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**vista** la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati..."*;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dall'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;**

**constatato** che nella Deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al 2° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 13/05/2015;

**visto** il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 13/04/2015;

**consultato** il Servizio Difesa del suolo e attività estrattiva della Città Metropolitana in data 17/04/2015;

**visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

## DECRETA

- 1. che**, ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. del Comune di Inverso Pinasca, adottato con deliberazione C.C. n. 4 del 25/02/2015, **presenta alcuni elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo". Si è rilevato un contrasto tra

alcune proposte in Variante e le *“Prescrizioni che esigono attuazione”* contenute nel PTC2 e precisamente: la previsione di ampliamento dell’area produttiva *“IN2 ambito B”*, che comporta il passaggio dalla destinazione agricola a quella produttiva di una superficie pari a mq 7.700, contrasta con la *“Prescrizione che esige attuazione”* di cui all’art. 25 delle N.d.A. del PTC2, ai sensi della quale *“... la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all’interno degli Ambiti di I livello ...”*;

2. che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *“se la ...città metropolitana ... ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP ... , la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse .... dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della città metropolitana ....”*;
3. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Inverso Pinasca per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 30.04.2015

per il Sindaco della Città Metropolitana  
(on. Piero Fassino)

Il Vice Sindaco della Città Metropolitana  
(avv. Alberto Avetta)

(f.to in originale)